

Prot.: 493869/RU

Roma, 23 dicembre 2021

## IL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA

**di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica**

**VISTA** la Direttiva (CE) 2006/112 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

**VISTA** la Direttiva (CE) 2008/117 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica alla direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 2020/1197 della Commissione, del 30 luglio 2020, che stabilisce le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese;

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2021/1704 della Commissione del 14 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali e doganali e che ne modifica gli allegati V e VI;

**VISTO** il Decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 192, recante attuazione della Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri;

**VISTO** l'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall'articolo 13, comma 4-quater, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 che stabilisce l'obbligo per i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto di presentare, anche per finalità statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni e di servizi effettuati con i soggetti IVA stabiliti nei territori degli altri Stati membri dell'Unione europea;

**VISTO** l'articolo 50, comma 6-ter, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale dispone che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni in materia di elenchi riepilogativi, sono approvati i modelli e le relative istruzioni applicative, le caratteristiche tecniche per la trasmissione , nonché le procedure ed i termini per l'invio dei dati all'Istituto Nazionale di Statistica;

**VISTO** l'articolo 41-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dal decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 192, il quale dispone in materia di cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call-off stock";

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2010 che stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione degli elenchi di cui al comma 6 del citato articolo 50;

**VISTA** la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane prot. n. 22778/RU del 22 febbraio 2010, recante i modelli per la rappresentazione dei dati di natura fiscale e statistica da ricomprendere negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall'articolo 2, primo comma, lett. h), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18, nonché le istruzioni per la compilazione dei predetti modelli riportate nell'Allegato XI;

**VISTA** la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane prot. n. 63336/RU del 7 maggio 2010, recante modalità tecniche ed operative per la presentazione degli elenchi INTRA anche attraverso i Servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;

**VISTA** la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. n.18978/RU del 19 febbraio 2015, adottata di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, con la quale sono state apportate

modifiche al contenuto degli elenchi INTRA al fine di semplificare il contenuto informativo relativamente alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

**VISTO** il provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, adottato di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica;

**VISTA** la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. n.13799/RU dell'8 febbraio 2018, adottata di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, con la quale sono state apportate modifiche al contenuto degli elenchi INTRA al fine di semplificare gli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;

**CONSIDERATO** che, con parere prot. n. 339242 del 1° dicembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, ai fini dell'aggiornamento degli elenchi riepilogativi INTRASTAT imposto dai citati regolamenti unionali, per ragioni di semplificazione nei riguardi dei contribuenti e di economia procedimentale, sia opportuno intervenire con un unico provvedimento da adottarsi in applicazione della previsione recata dall'articolo 50, comma 6-ter del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;

**VISTA** la nota prot. n. 3275790/21 del 21 dicembre 2021, con la quale l'Istituto Nazionale di Statistica ha espresso il proprio parere favorevole;

## DETERMINA

### ARTICOLO 1

*Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (Modello INTRA 2bis)*

I soggetti di cui all'articolo 1 del Decreto 22 febbraio 2010 presentano gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro.

Non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2bis con cadenza trimestrale.

Le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore ed all'ammontare delle operazioni in valuta non vengono più rilevate negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni.

## ARTICOLO 2

*Modifiche agli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1bis e INTRA 2bis)*

Negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni ed agli acquisti intracomunitari di beni, i dati relativi alla natura della transazione sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alle colonne A e B della Tabella «Natura della transazione» di cui all’Allegato XI.

I soggetti di cui all’articolo 6, comma 4 del Decreto ministeriale 22 febbraio 2010, vale a dire i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella indicata al comma precedente.

I soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra [colonna A] o alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella citata al comma 1.

Ai fini statistici, nel Modello INTRA 1bis è rilevata l’informazione relativa al Paese di origine delle merci.

## ARTICOLO 3

*Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1bis e INTRA 2bis)*

In applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione del 30 luglio 2020, Allegato V, Capitolo IV, Sezione 31, paragrafo 3, per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000. Tale semplificazione si applica anche agli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari.

## ARTICOLO 4

*Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di servizi (Modello INTRA 2quater)*

Le informazioni relative al codice IVA del fornitore, all'ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento non sono più rilevate negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di servizi.

Non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2<sup>quater</sup> con cadenza trimestrale.

## ARTICOLO 5

*Elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di “call-off stock”*

Le informazioni relative all'identità ed al numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario di beni oggetto di cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di “call-off stock” sono riepilogate nella Sezione 5 del Modello INTRA 1.

## ARTICOLO 6

*Modifiche ai modelli per la rappresentazione dei dati ed alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi*

I modelli per la rappresentazione dei dati di natura fiscale e statistica da ricomprendere negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie di cui all'art. 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, e successive modificazioni, approvati con Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, adottata di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'ISTAT, prot. n.22778 del 22 febbraio 2010, sono sostituiti dai modelli allegati alla presente Determinazione.

L'Allegato XI alla determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n.13799/RU dell'8 febbraio 2018, relativo alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti, è sostituito dall'Allegato XI accluso alla presente determinazione.

L'Allegato XII alla determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, adottata di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'ISTAT, prot. n. 22778 del 22 febbraio 2010, relativo alle specifiche tecniche ed ai tracciati record degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti, è sostituito dall'Allegato XII annesso alla presente determinazione.

## ARTICOLO 7

*Disposizioni applicative*

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.

ooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sui siti internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate a norma e ad ogni effetto di legge.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI  
Marcello Minenna

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA  
DELLE ENTRATE  
Ernesto Maria Ruffini